

Repertorio n° 142029

Raccolta n° 35345

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

Il tredici dicembre duemiladiciannove, in Cagliari, nel mio studio in Via La Maddalena, civico numero 54, alle ore dieci, 13 dicembre 2019, ore 10,00

con me Carlo Mario De Magistris, notaio in Cagliari, iscritto nel ruolo del collegio notarile dei distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

è presente

la signora Giuditta Cavallini, nata a Cagliari il giorno 11 ottobre 1985, residente in Cagliari, Viale Cristoforo Colombo, civico n° 6, codice fiscale CVL GTT 85R51 B354Y, intervenuta come presidente del consiglio di amministrazione della "Cooperativa sociale Buoni e Cattivi ONLUS", società costituita in Italia e iscritta nella sezione ordinaria dell'Ufficio del Registro delle Imprese di Cagliari col codice fiscale 03666270925 che corrisponde al suo numero d'iscrizione in tale registro e iscritta nel repertorio dei fatti economici e amministrativi della C.C.I.A.A. di Cagliari col n° CA-288523, con sede legale in Cagliari, Via Vittorio Veneto, civico n° 96, dell'identità personale della quale sono certo, che ha dichiarato che per questo giorno, luogo e ora sono stati convocati secondo le disposizioni dello statuto sociale i soci della "Cooperativa sociale Buoni e Cattivi ONLUS" per riunirsi in assemblea al fine di discutere e decidere sugli argomenti contenuti nel seguente

ordine del giorno:

- **modifica dell'articolo 27 dello statuto sociale con espunzione della previsione dell'amministratore unico;**
- **adozione di un nuovo testo di statuto;**
- **nomina del sindaco unico.**

La signora Giuditta Cavallini mi ha invitato ad assistere all'assemblea e a dare atto mediante pubblico verbale dei fatti che si sono verificati durante la stessa assemblea e delle decisioni che i soci avrebbero adottato e io ho aderito alla sua richiesta e do atto di quanto segue:

- **per unanime designazione dei presenti, ha assunto la presidenza dell'assemblea la signora Giuditta Cavallini che ha constatato:**
- **che alla riunione sono presenti in proprio i soci iscritti nel libro dei soci: Fondazione Domus De Luna Onlus, in persona del presidente del consiglio di amministrazione signor Ugo Bressanello e le signore Giuditta Cavallini e Carla Massessi e che, rappresentata per delega dalla stessa signora Giuditta Cavallini è presente anche la socia signora Floriana Pli;**
- **che sono pertanto presenti quattro soci sui sei iscritti nel libro soci;**
- **che la presidente ha verificato la regolarità formale della delega conferita dalla socia rappresentata e ha acquisito la**

Registrato a
CAGLIARI 1
il 13/12/2019
n. 12804
Serie 1T
€ 200,00



stessa delega agli atti della società;

- che è presente l'organo amministrativo nelle persone di sé medesima presidente del consiglio di amministrazione, del vice presidente dello stesso consiglio di amministrazione "Fondazione Domus de Luna Onlus" nella persona del presidente del consiglio di amministrazione signor Ugo Bressanello e della signora Carla Massessi, consigliere di amministrazione;
- la conseguente valida costituzione dell'assemblea e la sua idoneità a decidere sugli argomenti all'ordine del giorno.

La signora Giuditta Cavallini ha dichiarato aperta la seduta e ha informato i presenti del fatto che, in seguito all'entrata in vigore delle modifiche dell'articolo 2542 del codice civile (*Consiglio di amministrazione*), introdotte dal novecentotrentaseiesimo comma della legge 27 dicembre 2017, n° 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*), si rende necessario modificare lo statuto sociale vigente nella parte che riguarda l'organo amministrativo. L'articolo 2542 c.c., primo e secondo comma, infatti, dispone nel suo testo aggiornato: "La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.

L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma".

Pertanto, è necessario modificare lo statuto sociale vigente nella parte in cui prevede, alternativamente, la possibilità di nominare un amministratore unico o un consiglio di amministrazione, prevedendo la possibilità di nominare esclusivamente l'organo collegiale con un numero minimo di tre membri. Inoltre, anche se la cooperativa ha un numero di soci cooperatori inferiore a venti, si rende anche necessario, in ragione di quanto disposto dall'articolo 2542, comma II, del codice civile - che rinvia, per quanto riguarda le cooperative alle quali si applica l'articolo 2519, comma II, c.c., al disposto dell'articolo 2383, comma II, c.c. - modificare la durata in carica dello stesso organo amministrativo e fissarne la durata massima in tre esercizi.

La signora Giuditta Cavallini ha poi informato i presenti del fatto che la cooperativa ha un numero di dipendenti superiore a venti e supera perciò i parametri stabiliti nel terzo comma dell'art. 2477 c.c. (*Sindaco e revisore legale dei conti*) nella sua nuova formulazione disposta con la legge 14 giugno 2019 n° 55, di conversione del decreto legge 32/2019 (*Decreto Sblocca Cantieri*) e ciò, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 2519 del codice civile (*Norme applicabili*), impone di nominare l'organo di controllo della cooperativa.

La stessa signora Giuditta Cavallini ha poi letto ai presenti

le parti salienti dello statuto sociale che dovrebbe essere adottato.

È seguita la discussione degli intervenuti, al termine della quale i soci presenti, all'unanimità e con voto espresso in modo palese,

hanno deciso


1) di adottare il testo dello statuto sociale che contiene le modifiche proposte ai soci, illustrato prima dalla presidente che me lo ha consegnato affinché sia allegato con la lettera "A" e mi ha dispensato dal darne lettura ai presenti;

2) di nominare sindaco unico, che resterà in carica per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, la dottoressa Laura Zuddas, nata a Cagliari il giorno 14 febbraio 1971, con studio in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele, civico n° 197, codice fiscale ZDD LRA 71B54 B354C, iscritta col numero 506 (sezione A) nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Cagliari e col n° 80867 nel registro dei revisori legali istituito con decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2012, n° 144, alla quale è affidata anche la revisione legale dei conti;

3) di determinare l'emolumento del sindaco unico nella misura annuale di euro 1.000,00 (mille virgola zero).

Poiché non vi è altro da decidere e nessuno dei presenti ha chiesto la parola, la signora Giuditta Cavallini, alle ore dieci e venti minuti, ha dichiarato sciolta l'assemblea e, preso atto dell'informativa ricevuta secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle sue modifiche e di tutta la normativa in materia di riservatezza dei dati personali, ha riconosciuto d'aver ricevuto in forma scritta e prima della sottoscrizione dell'atto l'informativa in materia di protezione dei dati sensibili e ne ha autorizzato la comunicazione a terzi nelle forme di legge, anche tramite i collaboratori dello studio notarile, per l'esecuzione della prestazione richiesta al notaio per il suo ministero e, pertanto, ha confermato di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali e patrimoniali, anche sensibili e giudiziari, contenuti in quest'atto ai fini della sua esecuzione, dell'adempimento degli obblighi di legge e per le esigenze organizzative dello studio notarile del quale si è avvalsa.

La stessa parte ha anche riconosciuto d'essere stata informata sugli obblighi e sui divieti previsti dalla normativa c.d. "antiriciclaggio" per l'operazione oggetto di quest'atto e ha dichiarato di essere stata informata del fatto che per la conservazione anche oltre i termini di legge dei dati e per l'esecuzione delle comunicazioni dovute agli uffici competenti, per la normativa c.d. "antiriciclaggio", non è applicabile la tutela del segreto professionale e del fatto che i dati



contenuti in quest'atto potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici per fini esclusivamente connessi allo stesso atto, alle formalità che lo riguardano e ai suoi effetti.

Richiesto, ho ricevuto quest'atto che, da me letto alla signora Giuditta Cavallini che, in seguito a mia domanda, l'ha dichiarato conforme alla propria volontà e, alle ore dieci e ventidue minuti, è firmato in fine e a margine del foglio intermedio dalla stessa signora Giuditta Cavallini e da me.

L'atto è composto di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime sei facciate e sedici righe.

Giuditta Cavallini

Carlo Mario De Magistris

Allegato "A" all'atto n° 142029/35345

Statuto

Titolo I

Denominazione, sede e durata

Articolo uno

Costituzione e denominazione

È costituita, con sede nel Comune di Cagliari, la società cooperativa denominata "Cooperativa sociale Buoni e Cattivi Onlus".

La cooperativa, con deliberazione assembleare, potrà istituire anche altrove sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

Articolo due

Durata

La cooperativa ha durata a tempo indeterminato.

Titolo II

Scopo e oggetto

Articolo tre

Scopo mutualistico

La cooperativa, in conformità a quanto prescritto dalla legge 8 novembre 1991, n° 381 (*Disciplina delle cooperative sociali*), non ha scopo di lucro e suoi fini sono la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini da conseguire mediante l'esecuzione delle prestazioni specificate nel successivo articolo quattro che, secondo le disposizioni dell'articolo uno, lettera b) e dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n° 381, consentiranno l'integrazione sociale di persone svantaggiate e il loro inserimento nel mondo del lavoro.

La cooperativa si ispira ai principi della mutualità prevalente, della solidarietà, della democraticità e della correttezza dei rapporti con le comunità locali, con lo Stato e con le altre istituzioni pubbliche e private.

La cooperativa per curare gli interessi dei soci e lo sviluppo

sociale, economico e culturale delle comunità collabora con altri enti mutualistici, con altre imprese, con imprese sociali e con organismi del terzo settore.

La cooperativa si avvale dell'opera di altri enti con finalità di solidarietà sociale, di volontari e dei fruitori dei servizi e mediante la loro attività e quella dei soci lavoratori realizza l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa si prefigge lo scopo di ottenere per i soci lavoratori continuità di occupazione nel lavoro e per essi e per i fruitori dei servizi condizioni economiche, sociali e professionali più vantaggiose di quelle offerte dal mercato.

La disciplina delle prestazioni lavorative dei soci, secondo le disposizioni della legge 3 aprile 2001, n° 142 (*Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore*), deve essere stabilita in uno specifico regolamento.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci gli amministratori devono rispettare il principio della parità di trattamento. La parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni, in proporzione alla quantità e alla qualità dei rapporti mutualistici.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con soggetti diversi dai soci.

La cooperativa nello svolgimento della propria attività deve conseguire gli scopi di scambio mutualistico prevalente disciplinati nella specifica normativa del codice civile.

Articolo quattro

Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico della società definito nell'articolo precedente e i requisiti e gli interessi dei soci successivamente specificati, la cooperativa ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività commerciali, di servizi, agricole e industriali rivolte a consentire l'inserimento nell'ambito lavorativo delle persone individuate nell'art. 4 (*Persone svantaggiate*) della legge 8 novembre 1991, n° 381 e nell'articolo 2, lettera f), del regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002:

- promuovere, istituire e gestire iniziative connesse al campo turistico e della ristorazione;
- promuovere e istituire strutture socio assistenziali e sanitarie;
- stabilire e curare collegamenti e rapporti di collaborazione con enti pubblici (amministrazioni pubbliche, Azienda per la Tutela della Salute, Aziende sanitarie locali, autorità sanitarie, enti locali, scuole, etc.) e privati (istituzioni, fondazioni e associazioni di solidarietà, di assistenza socio-sanitaria, riabilitative, istituti e associazioni culturali e artistiche, associazioni sportive, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti del terzo setto-



re, cooperative sociali, etc.) allo scopo di usufruire del loro patrimonio di competenze umane, culturali, sanitarie, sociali, sportive, giuridiche, finanziarie e organizzative per promuovere e realizzare nel miglior modo gli scopi e l'oggetto sociale e per ottenere gli opportuni sostegni e le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle attività e delle iniziative che la cooperativa si propone;


- promuovere iniziative atte a sensibilizzare e ad informare la pubblica opinione sui vari problemi del disagio sociale;
- promuovere iniziative e prestare la propria attività per favorire il benessere psichico e fisico delle persone, potenziare l'esplicazione delle diverse personalità, valorizzare le qualità intellettuali, professionali, artistiche e sportive delle persone e affermarne la dignità e il diritto allo studio, al lavoro, all'inserimento e all'integrazione sociale;
- promuovere, istituire e gestire strutture socio assistenziali e sanitarie di varia tipologia (case famiglia, case alloggio, comunità, etc.) e centri di riabilitazione psico-fisica, di orientamento, di addestramento professionale e di lavoro protetto;
- promuovere e organizzare percorsi educativo-formativi e attività di tutoring;
- attivare gruppi di auto mutuo aiuto anche in collaborazione con i servizi socio-assistenziali;
- gestire spazi ludico-ricreativi col fine dell'integrazione tra persone con difficoltà e persone senza difficoltà;
- coordinare lavori socialmente utili e attività integrate di pubblica utilità connesse e collegate funzionalmente, espressi come "servizi alla città".

Tra le attività sociali, per mera esemplificazione, si indicano le seguenti:

- servizi socio-sanitari: gestione di comunità alloggio, residenze assistite, case vacanza per enti pubblici, per conto di terzi e per privati;
- servizi socio-educativi e di animazione rivolti a tutte le fasce d'età; gestione di baby parking, baby sitting, nidi d'infanzia e sezioni primavera per conto di enti pubblici e di privati;
- gestione di centri di aggregazione sociale;
- gestione di servizi turistici: case-vacanza, agriturismo, bed and breakfast, affittacamere, valorizzazione e tutela del territorio, organizzazione di guide turistiche e di percorsi culturali, artistici e naturalistici e gestione di servizi balneari;
- servizi di mensa e di ristorazione: preparazione, confezionamento e somministrazione di pasti e bevande sia all'interno dei locali attrezzati per il servizio sia mediante il servizio di catering per enti pubblici e per privati;
- attività di "housing sociale" residenziale con l'obiettivo di offrire una dimensione familiare e comunitaria accogliente

in pronto intervento in caso di perdita dell'alloggio;

- servizi di assistenza domiciliare fisica e riabilitativa;
- servizi di amministrazione legale ed economica rivolti a tutte le fasce d'età da erogare a enti pubblici e per loro conto e a terzi privati e per loro conto (amministrazione di sostegno, tutela, curatela, etc.);
- attività di edizione (con esclusione di giornali quotidiani), riproduzione, stampa e diffusione di testi specializzati e di pubblicazioni varie tramite internet, radio, video, televisione e advertising;
- attività convegnoistica e congressuale e realizzazione di eventi vari;
- servizio di copisteria e di piccola cartoleria;
- realizzazione e gestione diretta e per conto di terzi di centri elettronici tecnicamente organizzati per la elaborazione dei dati, anche installati presso aziende terze;
- fornitura di servizi di elaborazione dei dati, specie amministrativi e commerciali;
- prestazione di servizi di consulenza in materia di organizzazione aziendale, amministrazione, finanza aziendale, distribuzione commerciale, logistica, qualità, sicurezza, pianificazione strategica, selezione e formazione del personale;
- realizzazione, commercializzazione e gestione di programmi informatici, siti web e di qualunque software in genere;
- prestazione di servizi di manutenzione su impianti, assistenza tecnica in genere, consulenza in ambito produttivo, tecnologico, agricolo e commerciale;
- studio, progettazione e implementazione di strumenti gestionali di controllo, quali sistemi di contabilità industriale, budget e simili;
- esercizio del commercio all'ingrosso e al dettaglio, in proprio o quale mandatario con o senza rappresentanza, con o senza deposito;
- lavorazioni agricole e di giardinaggio;
- industria agro-alimentare e zootecnica;
- attività rivolte al commercio dei propri prodotti;
- servizi per campagne pubblicitarie con volantinaggio, cartelloni, striscioni e con pubblicità sonora;
- artigianato e restauro di manufatti storici e artistici;
- manutenzioni civili e industriali di carattere edile e tinteggiatura di stabili;
- manutenzione e posa in opera di segnaletica stradale;
- installazione e manutenzione di impianti termoidraulici, elettrici, elettronici e informatici;
- pulizie civili e industriali e di strutture pubbliche in genere;
- pulizia delle strade;
- traslochi;
- installazione di verde e giardinaggio in genere, bonifica e rimboschimento;



- attività di raccolta differenziata, rottamazione e riciclo di materiali tecnologici e di congegni del settore informatica;
- gestione di autorimesse e di parcheggi pubblici e privati;
- facchinaggio e manovalanza in genere;
- attività di custodia e di vigilanza su beni mobili e immobili;
- gestione di canili pubblici e privati;
- service, montaggio di palchi e di strutture per spettacoli e feste pubbliche e private, congressi e manifestazioni;
- gestione di impianti sportivi e ricreativi;
- gestione di parchi naturali;
- trasporto di merci, persone valori e documenti anche per conto di terzi;
- servizio di lavanderia e stiratura;
- servizi di raccolta e di smistamento di rifiuti.

La cooperativa si propone inoltre:

- di curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive sia con la creazione di apposite sezioni sia con la partecipazione a organismi e a enti idonei;
- l'organizzazione e la gestione di attività di formazione professionale destinata anche all'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti portatori di handicap psichici o fisici e l'organizzazione e la gestione di eventi convegnistici e culturali.

La società potrà infine:

- organizzare e gestire corsi di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale attinenti ai settori connessi all'oggetto sociale e rivolti ai soci e a soggetti terzi, anche se promossi e finanziati dalla pubblica amministrazione;
- organizzare il personale proprio, dei soci e di terzi, curandone la ricerca, la selezione e l'istruzione;
- formare i dipendenti e i collaboratori dei soci e quelli di terzi per conto di enti pubblici e di soggetti privati in genere, anche tramite la gestione e l'organizzazione di *master*, *stage* e tirocini didattici e, se opportuno, in convenzione con università, scuole di specializzazione, enti di formazione pubblici e privati e imprese nel senso più ampio della parola;
- curare l'assistenza per il mantenimento e per il miglioramento degli standard minimi richiesti dalla normativa tempo per tempo in vigore in termini strutturali, tecnologici, organizzativi e delle risorse umane e compresa l'assistenza amministrativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di tutela dei dati personali e di quanto in genere richiesto dalle leggi tempo per tempo in vigore.

La cooperativa persegue anche lo scopo dell'integrazione terapeutica per il pieno recupero dei soggetti svantaggiati e a tale fine opererà in collaborazione con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e con tutte le altre strutture so-

ciali, sanitarie, pubbliche e private che vorranno interessarsi a tale integrazione.

La cooperativa, al fine di rendere più efficace la propria azione educativa e formativa della comunità, promuove lo studio e la diffusione di conoscenze, d'idee e di orientamenti culturali rivolti ad accrescere la sensibilità dei cittadini per i valori delineati in questo statuto mediante l'utilizzo di pubblicazioni, di trasmissioni radiotelevisive e della rete internet e mediante il coordinamento della propria attività con quella dei docenti di scuole di ogni ordine e grado e d'istituti universitari.

La cooperativa può svolgere e compiere le attività strumentali, connesse e affini al raggiungimento dei propri fini sociali, quali, per esempio, la raccolta di fondi e la ricerca di sponsor.

La cooperativa potrà richiedere e utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dagli Stati, dalle Regioni, da enti locali e da organismi pubblici e privati in genere interessati allo sviluppo della cooperazione.


La cooperativa potrà stipulare convenzioni e partecipare a gare d'appalto indette da soggetti pubblici e da privati, direttamente e indirettamente anche in associazione temporanea d'imprese e in altre forme di aggregazione.

Nel caso in cui per lo svolgimento di alcune delle attività sociali dovesse essere richiesta l'iscrizione in particolari albi o ordini professionali, la società dovrà operare avvalendosi delle prestazioni di soggetti iscritti in tali albi o ordini professionali con i quali dovrà stipulare i relativi contratti di prestazione professionale o di lavoro subordinato.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale e adottare procedure di programmazione pluriennale rivolte allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n° 59 (*Nuove norme in materia di società cooperative*) e di eventuali norme modificative e integrative.

La cooperativa, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali e industriali occorrenti e svolgere, in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale e, comunque, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, reali e personali, a favore di terzi e, nei limiti sanciti dall'articolo 2361 del codice civile (*Partecipazioni*) e al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento, può assumere, direttamente e indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società italiane ed estere aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

La cooperativa può, secondo i criteri e nei limiti fissati



dalla legge e dai regolamenti, ricevere dai soci prestiti col fine del raggiungimento dell'oggetto sociale. I modi dello svolgimento di tale attività dovranno essere definiti nei relativi regolamenti che dovranno essere approvati con decisione dei soci.

La cooperativa opera per favorire l'aggregazione di iniziative e di operatori e per promuovere reti e collaborazioni tra le imprese che operano nei settori elencati, al fine di integrarli e di qualificare la loro offerta nel mercato globale.

L'organo amministrativo può, alle condizioni e nei limiti in esso stabiliti, compiere le operazioni individuate nell'articolo 2529 del codice civile (*Acquisto delle proprie quote o azioni*).

La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da un regolamento approvato dall'assemblea dei soci, per la raccolta di prestiti tra i soli soci effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. In ogni caso, esula dall'oggetto sociale ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Titolo III

Soci

Articolo cinque

Libro dei soci

La società deve dotarsi del libro dei soci che deve essere tenuto dall'organo amministrativo secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello indicato nel libro dei soci. A tal fine i soci devono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica, il proprio numero di telefax e il proprio numero del telefono cellulare. Gli amministratori devono tempestivamente aggiornare il libro soci con le indicazioni comunicate loro dai soci in modi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto per la società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

Per i loro rapporti con la società il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, è quello che figura nei libri sociali.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione che concerne le informazioni comunicate nella domanda di ammissione o in seguito. Tali variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla cooperativa.

Articolo sei

Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone

fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori nei quali opera la cooperativa possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo e al conseguimento dello scambio mutualistico con l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. A essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e, in ogni caso, approvazione dello scopo mutualistico e adesione a esso.

Il socio lavoratore, secondo le disposizioni della legge 3 aprile 2001, n° 142 e sue modifiche e integrazioni, dopo l'adesione alla cooperativa, instaura con essa anche un rapporto di lavoro subordinato o autonomo o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione tempo per tempo in vigore. La disciplina delle prestazioni lavorative dei soci, secondo le disposizioni della legge 3 aprile 2001, n° 142, deve essere stabilita in uno specifico regolamento;

b) soci volontari, vale a dire persone fisiche che, secondo le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1991, n. 381, prestano la loro attività lavorativa gratuitamente e soltanto per fini di solidarietà. Ai soci volontari non saranno, pertanto, applicati i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, non spettando loro alcuna forma di compenso; essi conservano esclusivamente il diritto alla copertura assicurativa contro infortuni sul lavoro e malattie professionali e al rimborso spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. I soci volontari:

- concorrono alla gestione dell'impresa e partecipano alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e di conduzione dell'impresa;

- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo, alle decisioni che concernono le scelte strategiche, alla realizzazione dei processi produttivi e all'erogazione dei servizi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa nei limiti del capitale conferito ed alle decisioni sulla destinazione dei risultati economici;

c) soci fruitori sono tutti coloro che, partecipando alla cooperativa, soddisfano un loro bisogno tramite l'attività specifica della stessa cooperativa. In questa categoria rientrano le persone svantaggiate che accedono all'attività e ai servizi offerti dalla cooperativa in base alla legge 381 del 1991.

Possono essere soci operatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private negli statuti delle quali sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative



sociali.

I soci devono essere iscritti in specifiche sezioni del libro dei soci in base all'appartenenza alle categorie indicate prima.

Non possono in nessun caso essere soci coloro che esercitino in proprio imprese concorrenti con quella della cooperativa.

Articolo sette

Categoria speciale di soci

La cooperativa può, secondo le disposizioni dell'art. 2527 (*Requisiti dei soci*), terzo comma, c.c., istituire una categoria speciale di soci i diritti e gli obblighi dei quali sono disciplinati in quest'articolo.

Il numero dei soci ammessi nella categoria speciale non potrà in ogni caso essere superiore al terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nella categoria speciale potranno essere iscritti coloro che, inseriti nell'impresa sociale, possano completare la loro formazione e siano in grado di concorrere al raggiungimento dei fini dell'impresa sociale.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale è fissata dal consiglio di amministrazione nel momento dell'ammissione.

Il socio che appartiene alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni che riguardano l'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono mai superare il decimo dei voti spettanti ai soci che prendono parte alla decisione.

I soci che appartengono alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo undici dello statuto, il socio che appartiene alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento dalla cooperativa con preavviso di almeno tre mesi e fatto salvo l'eventuale diritto al risarcimento dei danni. Il recesso ha effetto allo spirare del termine di preavviso sia per il rapporto sociale sia per il rapporto mutualistico.

Le cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale sono quelle stabilite dall'articolo dodici di questo statuto e le seguenti:

- a) la mancata osservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- b) l'inopportunità economica, organizzativa o finanziaria del suo inserimento nell'impresa;
- c) la mancata osservanza dei doveri di leale collaborazione con gli altri soci e con gli organi della cooperativa;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- e) la carente partecipazione alle assemblee sociali e, in genere, alla vita della cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio che appartiene

alla categoria speciale può essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima del termine fissato nel momento della sua ammissione per il godimento dei diritti uguali a quelli dei soci ordinari.

Il socio che appartiene alla categoria speciale che intenda essere ammesso ad avere diritti che spettano ai soci ordinari deve farne domanda al consiglio di amministrazione sei mesi prima della scadenza del termine fissato nel momento della sua ammissione per il godimento dei diritti uguali a quelli dei soci ordinari e il consiglio di amministrazione, compatibilmente con l'esistenza di occasioni di lavoro per il richiedente e considerati i modi del precedente svolgimento delle sue prestazioni, deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali del richiedente per la sua ammissione a socio ordinario.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata dagli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di ammissione, il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio che appartiene alla categoria speciale, per quanto non previsto in questo articolo, si applicano le disposizioni previste per i soci cooperatori.

Articolo otto


Domanda di ammissione

Chi intenda essere ammesso come socio deve fare al consiglio di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere, se la domanda sia fatta da persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, del cognome, della residenza, della data e del luogo di nascita, il codice fiscale e il numero del telefax o l'indirizzo di posta elettronica;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o della capacità professionale e delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti da questo statuto;
- c) la categoria di socio nella quale chiede di essere iscritto;
- d) la dichiarazione di conoscere e di accettare integralmente lo statuto e i regolamenti sociali e della volontà di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale disciplinata nel VI titolo di questo statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso in qualità di socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), nella domanda di ammissione dovrà inoltre specificare:

- l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento



dello scopo sociale nei modi e nei termini stabiliti dai regolamenti interni e in rapporto alla quantità di lavoro disponibile nella cooperativa.

Chi intende essere ammesso in qualità di socio volontario, oltre a quanto stabilito nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), nella domanda di ammissione dovrà anche specificare:

- l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale nei modi e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;
- le specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), nella domanda di ammissione dovrà inoltre specificare:

- l'impegno a usufruire dei servizi offerti dalla cooperativa.

Quando la richiesta di ammissione è formulata da società, associazioni ed enti, oltre a quanto stabilito nei precedenti punti b), c), d) ed e) per le persone fisiche, la domanda deve contenere le seguenti notizie, dati e documenti:

- f) ragione sociale o denominazione, forma giuridica, sede legale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo di posta elettronica certificata e numero di telefax;
- g) copia della deliberazione dell'organo che ha deciso la domanda;
- h) qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti stabiliti nel precedente articolo sei, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve, a cura del consiglio di amministrazione, essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Nel caso in cui la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla richiesta di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci che, se non convocata appositamente, deve deliberare sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo nove

Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) nei modi e nei termini stabiliti dal consiglio di ammini-

strazione, al versamento:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione stabilita dall'organo amministrativo quale rimborso delle spese d'istruttoria della domanda d'ammissione;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato, su proposta del consiglio di amministrazione, dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

I soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), sono anche obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano scopi sociali identici a quelli della cooperativa e svolgano attività concorrenti e, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, dei modi della sua prestazione e della quantità di lavoro disponibile nella cooperativa, a non prestare attività lavorativa in favore di terzi che esercitino imprese con oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali e il proprio lavoro secondo quanto previsto nel rapporto di lavoro instaurato con essa.

I soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), sono anche obbligati a prestare, nei modi e nei limiti di quanto stabilito nei regolamenti interni, la propria attività di volontariato.

Articolo dieci

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, per esclusione, per sottoposizione a procedure concorsuali e per morte se il socio sia persona fisica;
- 2) per recesso, per esclusione, per sottoposizione a procedure concorsuali o di liquidazione coatta amministrativa o per estinzione se si tratti di società o enti.


Articolo undici

Recesso del socio

Oltre che nei casi stabiliti nell'art. 2437 c.c. (*Diritto di Recesso*) e fatto salvo quanto stabilito per i soci sovventori, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di prestare l'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa o per i motivi specificati nel regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano



trascorsi almeno due esercizi sociali dall'ammissione nella cooperativa.

Il recesso dei soci volontari e dei soci fruitori è libero.

Il recesso non può essere parziale.

Il consiglio di amministrazione deve esaminare e decidere sulla domanda di recesso entro sessanta giorni dalla sua ricezione.

L'organo amministrativo, se ritiene non sussistenti i presupposti del recesso, deve darne immediata comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può depositare il relativo ricorso all'organo arbitrale nei modi stabiliti in questo statuto.

Il recesso ha effetto per il rapporto sociale dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e per i rapporti mutualistici, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno o nei contratti di lavoro instaurati, alla chiusura dell'esercizio sociale in corso se il provvedimento di accoglimento della domanda di recesso sia stato comunicato tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale e alla chiusura dell'esercizio successivo se il provvedimento di accoglimento della domanda di recesso sia stato comunicato quando manchino meno di tre mesi alla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia, l'organo amministrativo può, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo dodici

Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che, nel caso di socio lavoratore, abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o che, nel caso di socio volontario, abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato o che, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;

b) che, fatta salva la facoltà del consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per rimediare al proprio inadempimento, si sia reso gravemente inadempiente alle obbligazioni che gli derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi della cooperativa o che si sia reso gravemente inadempiente alle obbligazioni che gli derivano dal suo rapporto mutualistico;

c) che, previa intimazione rivoltagli dal consiglio di amministrazione, non adempia entro quindici giorni al versamento del

valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

d) che in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società o fomenti dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale e ordinato svolgimento delle attività sociali o tenga comportamenti tali da compromettere il rapporto fiduciario sul quale è basato il rapporto sociale;

e) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro tenga comportamenti, commetta gravi mancanze o si sia reso inadempiente in guisa tale da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo;

f) che, senza esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo, svolga o tenti di svolgere attività concorrente con quella della cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione degli altri rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla data della sua annotazione nel libro dei soci alla quale deve provvedere il consiglio di amministrazione.

Articolo tredici

Deliberazioni in materia di recesso e di esclusione

Le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione in materia di recesso e di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che dovessero insorgessero tra i soci e la cooperativa sui provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione in materia di recesso e di esclusione devono essere sottoposte alla decisione dell'organo arbitrale che opera nei modi stabiliti in questo statuto.


L'impugnazione dei provvedimenti in materia di recesso e di esclusione deve essere promossa, a pena di decadenza, con atto inviato alla cooperativa con lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data della loro comunicazione al socio.

Articolo quattordici

Morte del socio

Gli eredi e i legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con i modi precisati nel successivo articolo quindici.

Gli eredi e i legatari del socio defunto devono consegnare alla cooperativa, insieme alla richiesta di liquidazione delle azioni liberate che spettavano al defunto, un atto notorio o



altra documentazione idonea dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o di più legatari, costoro, entro sei mesi dalla data del decesso, devono designare l'erede o il legatario che li dovrà rappresentare di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2347 del codice civile (*Indivisibilità delle azioni*).

Quando vi siano più eredi, costoro devono nominare un loro rappresentante comune. Ciò non è necessario quando il rapporto mutualistico possa proseguire nei confronti di ciascuno degli eredi e la società acconsenta all'instaurazione dei relativi rapporti. La società manifesta il proprio consenso all'instaurazione di tali rapporti nei modi stabiliti nel precedente articolo otto.

Quando la società dovesse essere contraria alla prosecuzione del rapporto e quando non si dovesse verificare il subentrare di alcun erede nel rapporto, si procede alla liquidazione della partecipazione sociale nei modi stabiliti nel successivo articolo quindici.

Articolo quindici

Rimborso delle azioni

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate.

La liquidazione della partecipazione sociale, ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo che, se versato, non potrà mai essere rimborsato.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio e il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione dello stesso bilancio.

Il pagamento della quota liquidata deve avvenire entro centotanta giorni dall'approvazione del relativo bilancio.

Articolo sedici

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso e responsabilità dei soci cessati

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni ai soci receduti o esclusi o agli eredi del socio deceduto se la richiesta della liquidazione non sia stata fatta entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni delle quali non sia stato richiesto il rimborso nel termine stabilito sarà devoluto, con deliberazione del consiglio di amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi stabiliti nei punti b), c), d), e)

ed f) del precedente articolo dodici saranno tenuti al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale determinata nel regolamento.

La cooperativa può, anche fuori dai limiti stabiliti nell'articolo 1243 del codice civile (*Compensazione legale e giudiziale*), compensare il proprio debito verso il socio cessato per il rimborso delle azioni, per il pagamento delle prestazioni mutualistiche dovutegli e per il rimborso di prestiti eseguiti dal socio cessato con i propri crediti che derivano dall'applicazione di penali al socio cessato, se previste dai regolamenti interni, e dovuti alla cooperativa per risarcimento di danni e per prestazioni mutualistiche fornite al socio cessato. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso di essa del pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio cessato è obbligato verso di essa nei limiti del ricevuto.

Allo stesso modo e per lo stesso periodo di tempo rispondono verso la società gli eredi del socio defunto.

Titolo IV

Soci sovventori

Articolo diciassette

Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni del Titolo III di questo statuto, possono essere ammessi nella cooperativa i soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (*Nuove norme in materia di società cooperative*).

Articolo diciotto

Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere per oggetto denaro, beni in natura e crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Le azioni hanno un valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale.

Articolo diciannove

Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite soltanto col previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni di sovvenzione deve comunicare allo stesso consiglio di amministrazione il nominativo dell'acquirente che propone e l'organo deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di non gradimento del soggetto designato quale acquirente dal socio che intende trasferire la partecipazione, il consiglio di amministrazione ne designa un altro gradito e in



mancanza di tale designazione il socio sovventore è libero di vendere le azioni a chiunque.

Articolo venti

Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria.

L'assemblea determina:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal consiglio di amministrazione, del diritto d'opzione dei soci cooperatori sulle azioni da emettere;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni di sovvenzione, fermo restando che il loro tasso di remunerazione non può essere superiore al tasso massimo previsto per i soci cooperatori con riferimento al dividendo da corrispondere;

- i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

La deliberazione dell'assemblea dei soci stabilisce i compiti attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo ventuno

Diritti dei soci sovventori

I diritti dei soci sovventori sono così disciplinati:

- a tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, compresi i destinatari delle quote anche cooperatori, spettano, in proporzione all'ammontare dei conferimenti e secondo i criteri determinati dall'assemblea nella deliberazione di emissione, da uno a cinque voti e, in particolare:

- a) un voto fino a euro 10.000,00 di capitale sottoscritto;
- b) due voti oltre euro 10.000,00 e fino a euro 30.000,00 di capitale sottoscritto;
- c) tre voti oltre euro 30.000,00 e sino a euro 50.000,00 di capitale sottoscritto;
- d) quattro voti oltre euro 50.000,00 e sino a euro 80.000,00 di capitale sottoscritto;
- e) cinque voti oltre euro 80.000,00 di capitale sottoscritto;

- ai soci sovventori è riservato il diritto di eleggere un terzo dei membri del consiglio di amministrazione;

- fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali di cui alla lettera d) del precedente articolo diciannove, se si dovesse procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, esse graveranno anche sul fondo costituito con i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati in ciascuna assemblea. Se, per qualunque motivo, si

dovesse superare tale limite, i voti dei soci sovventori dovranno essere computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Articolo ventidue

Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso dopo il decorso del termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo venti.

Oltre a quanto espressamente stabilito da questo statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni che riguardano i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Titolo V

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Articolo ventitré

Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti eseguiti dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di euro 25 (venticinque), con la precisazione che il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - b) dai conferimenti eseguiti dai soci sovventori, rappresentati da azioni, che confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo venticinque e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci secondo le disposizioni del precedente articolo nove;
- 4) dalle riserve straordinarie;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o stabilita per legge.


Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1), secondo le disposizioni dell'articolo 2346 del codice civile (*Emissione delle azioni*).

Articolo ventiquattro

Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno e a vincoli



volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata, fornendo sull'acquirente le indicazioni stabilite nel precedente articolo otto, controfirmate per conferma e per accettazione dal potenziale acquirente, fatta salva la sua responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e deve essergli comunicato entro sessanta giorni dalla richiesta.

Decorso il termine concesso al consiglio di amministrazione per negare l'autorizzazione al trasferimento, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società, se l'acquirente ha i requisiti stabiliti per diventare socio, deve iscriverlo nel libro dei soci.

Il socio al quale sia stato opposto il rifiuto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può depositare il relativo ricorso nei modi stabiliti nella clausola arbitrale disciplinata nel sesto titolo dello statuto.

Articolo venticinque

Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione redige il progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere sottoposto per la sua approvazione all'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni se è redatto un bilancio consolidato o quando sia richiesto da particolari esigenze che concernono la struttura e l'oggetto della società, segnalate dal consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, imputandoli:

- a) alla riserva legale indivisibile in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione disciplinato nell'articolo 11 della legge 59/1992, nella misura stabilita nella stessa legge;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) all'eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni stabiliti nell'articolo 7 (Rivalutazione delle quote o delle azioni) della legge 31 gennaio 1992, n° 59;
- e) a eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea, in ogni caso, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, può destinare gli utili alla costituzione di riserve indivisibili o a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'assemblea, entro la misura massima stabilita per le cooperative a mutualità prevalente, può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soci non cooperatori.

Articolo ventisei

Ristorni

Il consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può, quando i risultati dell'attività mutualistica lo consentano, appostare somme al conto economico a titolo di ristorno.

L'assemblea che approva il progetto di bilancio, tenuto conto di quanto stabilito nei commi seguenti, delibera sull'erogazione dei ristorni.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso, secondo le disposizioni contenute nel primo comma e nel secondo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n° 142, superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere fatta con la considerazione della quantità e della qualità degli scambi mutualistici intercorsi tra la cooperativa e il socio ed eventualmente, secondo quanto stabilito nello specifico regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione e approvato dall'assemblea, sulla base dei seguenti criteri distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori, considerati singolarmente o combinati tra loro.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;
- qualifica professionale;
- compensi erogati;
- tempo di permanenza nella cooperativa;
- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

I ristorni potranno essere assegnati con erogazione diretta, con l'emissione di azioni di sovvenzione e in forma di aumento gratuito del capitale da assegnare ai soci.

Titolo VI

Organi sociali


Articolo ventisette

Organi sociali

Sono organi della cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio d'amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci e il revisore, se nominato.

Articolo ventotto



Assemblea e sue funzioni

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie; l'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art 2365 c.c. (*Assemblea straordinaria*).

L'assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e alla revoca del consiglio di amministrazione;
- d) procede alla nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e, se richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, nei modi previsti dalla legge;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere ai consiglieri, ai sindaci e al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno secondo le disposizioni dell'articolo ventisei di questo statuto;
- g) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- h) approva il regolamento interno di lavoro, come previsto dall'articolo 6 (*Regolamento interno*) della legge 3 aprile 2001, n° 142 e gli altri eventuali regolamenti interni;
- i) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e da questo statuto;
- k) delibera sull'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- l) approva, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le stesse azioni;
- m) delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della cooperativa;
- n) nomina i liquidatori e determina i relativi poteri;
- o) delibera sulle altre materie indicate dalla legge.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche tramite l'ufficio di presidenza, accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risulta-

ti della votazione;

b) sia consentito a chi stende il verbale di percepire adeguatamente i fatti dell'assemblea;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) siano specificati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della cooperativa nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi la riunione ritenere svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente e la persona che verbalizza.

Articolo ventinove

Convocazione delle assemblee

Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea quando lo ritiene utile alla gestione sociale.

La convocazione dell'assemblea deve eseguirsi mediante avviso da affiggere almeno otto giorni prima dell'adunanza in modo visibile nei locali della sede sociale con raccolta delle firme dei soci di presa visione o con l'invio a ciascun socio, nel domicilio riportato nel libro dei soci o, nello stesso termine di otto giorni, tramite posta, con consegna a mano o con altro sistema dal quale risulti la prova dell'avvenuto ricevimento in tempo utile prima dell'assemblea.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea si deve riunire almeno una volta all'anno nei tempi indicati nell'articolo venticinque.

L'assemblea può essere convocata dal consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta scritta dal collegio dei sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.


In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi.

Ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo trenta

Costituzione e quorum deliberativi dell'assemblea

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.



In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Secondo le disposizioni contenute nel quinto comma dell'art. 2369 c.c. (*Seconda convocazione e convocazioni successive*), per il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero, anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di almeno un terzo dei voti complessivamente esprimibili.

Articolo trentuno

Diritto di voto e delega

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni che non siano in mora nel versamento delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci persone giuridiche possono avere un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare delle azioni possedute, in base ai parametri stabiliti dallo specifico regolamento o secondo quanto deliberato in sede di accoglimento della domanda di ammissione.

Il diritto di voto dei soci sovventori è disciplinato nell'articolo ventuno di questo statuto che qui si richiama.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare con delega scritta che può essere attribuita soltanto a un altro socio con diritto di voto che appartenga alla medesima categoria del socio assente e, quindi a un socio cooperatore o sovventore e che non sia amministratore, sindaco o dipendente della cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre soci.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in assemblea dal legale rappresentante o da altro soggetto da costui designato.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborino all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo trentadue

Votazioni

Per le votazioni si procede normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali avvengono per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema deliberato

dall'assemblea.

Articolo trentatré
Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, dal vice presidente del consiglio d'amministrazione e, in caso di assenza anche del vice presidente del consiglio d'amministrazione, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il presidente prende i provvedimenti necessari affinché l'assemblea possa svolgersi nel modo più idoneo per l'assunzione delle opportune decisioni.

Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo trentaquattro
Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'assemblea che di volta in volta ne determina il numero.

Se non vi abbia provveduto direttamente l'assemblea all'atto della nomina, il consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vicepresidente.

La maggioranza dei membri del consiglio d'amministrazione è scelta tra i soci cooperatori o tra le persone designate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.


Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo trentacinque
Compiti dell'organo amministrativo

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

I consiglieri d'amministrazione, con esclusione delle materie stabilite nell'articolo 2381 c.c. (*Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati*) e di quanto stabilito nell'articolo 2544 c.c. (*Sistemi di amministrazione*) in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci, possono, determinando il contenuto, i limiti e gli eventuali modi d'esercizio della delega, assegnare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei componenti l'organo o a un comitato esecutivo formato da alcuni amministratori.

Almeno ogni sessanta giorni gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione e, se esistente, al collegio sindacale, sul generale andamento della gestione, sulla



sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo in termini di dimensioni e caratteristiche effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Articolo trentasei

Convocazioni e deliberazioni

Il consiglio d'amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi siano informati, mediante lettera, telegramma, telefax, o e-mail da inviare non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione.

In caso d'inerzia o d'impossibilità del presidente, la convocazione può essere fatta anche dal vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'amministratore in carica più anziano per età.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi partecipa la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e, in particolare, a condizione che:

1. che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, costatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto che stende il verbale della riunione percepire adeguatamente gli eventi oggetto del verbale;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e partecipare alla votazione simultanea sull'argomento all'ordine del giorno e, quando necessario, visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta s'intende approvata o non approvata secondo come ha votato chi presiede la riunione.

Ogni amministratore deve comunicare agli altri amministratori e al collegio sindacale l'interesse che, per conto proprio o

di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve astenersi dal compiere l'operazione, investendone il consiglio di amministrazione.

Articolo trentasette

Integrazione dell'organo amministrativo

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più membri del consiglio di amministrazione, gli altri li sostituiscono nei modi stabiliti nell'articolo 2386 c.c. (*Sostituzione degli amministratori*), non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione del collegio sindacale in caso di sua mancanza.

Se viene meno la maggioranza dei membri del consiglio d'amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i membri del consiglio d'amministrazione, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Articolo trentotto

Compensi agli amministratori

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti ai membri del consiglio di amministrazione e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori investiti di particolari cariche.

L'assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Articolo trentanove

Rappresentanza

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.


La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente, tutti i poteri attribuitigli spettano al vicepresidente la sottoscrizione del quale fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente del consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nei limiti delle deleghe conferite loro, possono conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri consiglieri e a estranei.

Articolo trentanove bis



Responsabilità per sanzioni fiscali

Secondo le disposizioni dell'art 11 (*Responsabili per la sanzione amministrativa*), sesto comma del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472 (*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n° 662*) la società assumerà, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società potranno commettere nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione sarà valida nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo e in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

Sarà altresì esclusa nel caso in cui la colpa abbia le connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, terzo comma, dello stesso decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472.

La particolare gravità della colpa si intenderà provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando sia riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente e indiscutibile l'inosservanza di elementari obblighi tributari.

Articolo quaranta

Organo di controllo e revisore legale dei conti

L'organo di controllo è nominato quando ciò sia imposto dalla legge e quando la nomina sia deliberata dall'assemblea.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e, se non sia nominato il revisore, esercita il controllo contabile.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei sindaci.

Il collegio sindacale, quando esercita il controllo contabile, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. (*Cause d'ineleggibilità e di decadenza*).

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'ap-

provazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

La revisione legale dei conti può essere esercitata dal collegio sindacale se esso sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, se redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, se redatto.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato nella sede sociale.

L'assemblea nomina il revisore e ne determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la società di revisione devono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409 quinquies c.c. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare, senza indugio, l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

TITOLO VI


Controversie

Articolo quarantuno

Clausola compromissoria

Le controversie insorte tra la società e i singoli soci e quelle insorte tra gli stessi soci che riguardino l'interpretazione, l'applicazione e la validità dell'atto costitutivo e di questo statuto, la validità delle deliberazioni assembleari e degli altri organi sociali, comprese quelle che riguardano i rapporti dei soci con gli organi sociali e, più in generale, l'esercizio dell'attività sociale, devono formare oggetto di un tentativo di conciliazione.

Il tentativo di conciliazione e la conciliazione sono disci-



plinati dal regolamento della camera di conciliazione promossa dalla C.C.I.A.A. di Cagliari.

Quando non è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, le controversie fra soci, quelle tra i soci e la società, anche se promosse dagli amministratori, dai liquidatori, dall'organo di controllo e dai revisori nominati e quelle promosse nei loro confronti che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale devono essere devolute, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e nelle sue modificazioni, alla cognizione di arbitri rituali nominati nei modi stabiliti nel successivo articolo 40.

In particolare, sono devolute alla cognizione degli arbitri rituali:

- a) le controversie tra i soci e quelle tra i soci e la cooperativa che abbiano per oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie che riguardano la validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori e da membri dell'organo di controllo.

L'obbligatorietà della clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La domanda di adesione alla cooperativa deve contenere l'accettazione espressa della clausola arbitrale e senza tale accettazione deve essere rigettata.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco e liquidatore deve contenere l'accettazione espressa della clausola arbitrale.

Sono, in particolare, comprese nell'ambito d'applicazione di questa clausola arbitrale:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra i soci e la società che hanno per oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie concernenti la validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci e del revisore, se nominato.

L'applicazione della clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci.

L'accettazione della clausola arbitrale è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. All'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco, liquidatore e revisore deve essere allegata l'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo quarantadue Arbitri e procedimento

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri

stabiliti negli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.

Gli arbitri sono in numero di

a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro 1.000.000,00;

b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione, gli arbitri sono nominati dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla società.

Gli arbitri decidono secondo diritto e il lodo dovrà essere emesso nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una volta nel caso disciplinato nell'articolo 35, secondo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nel caso in cui sia necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio e in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Gli arbitri determinano nel momento della costituzione dell'organo le regole procedurali alle quali dovranno attenersi e le comunicano alle parti.

Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'udienza di trattazione.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'udienza di trattazione.


Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate da tutte le parti.

Il lodo non è impugnabile, con l'eccezione costituita dal caso in cui, secondo quanto stabilito nell'articolo 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n° 5 (*Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366*), gli arbitri per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili e quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Articolo quarantatré

Esecuzione della decisione

Fuori dai casi nei quali non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è motivo di esclusione del socio quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi



verso la società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione nell'attività sociale.

Titolo VII

Scioglimento e liquidazione

Articolo quarantaquattro

Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo quarantacinque

Devoluzione del patrimonio finale

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione deve essere devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato, nei limiti e alle condizioni stabiliti nell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;
- al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;
- ad associazioni di volontariato del territorio in cui operano i soci consorziati o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Titolo VIII

Disposizioni generali e finali

Articolo quarantasei

Regolamenti

Per disciplinare il funzionamento tecnico, organizzativo e finanziario e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la società e i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo può elaborare regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

In tali regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se costituiti.

Articolo quarantasette

Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, secondo le disposizioni dell'articolo 2514 del codice civile (*Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente*), la cooperativa:

- a) non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sot-

toscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) non può distribuire riserve fra i soci cooperatori;
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo quarantotto

Rinvio

Per quanto non previsto in questo statuto valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non disciplinato nel titolo VI del codice civile, contenente la "Disciplina delle società cooperative", secondo le disposizioni dell'articolo 2519 del codice civile (*Norme applicabili*), si applicano, se compatibili, le norme che disciplinano le società per azioni.

Giuditta Cavallini

Carlo Mario De Magistris

Copia conforme all'originale
sottoscritto come per legge,
Cagliari, 14 gennaio 2020



